

Cass. pen. Sez. feriale, (ud. 10-09-2004) 06-10-2004, n. 39044

Svolgimento del processo

1 - (omissis) è imputato dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), alterazione di stato civile (art. 567, 2 comma, c.p.) ed associazione per delinquere, ex art. 416 c.p.. Il reato è contestato in concorso con più persone, per quanto concerne la riduzione in schiavitù ed il reato associativo, e con tale (omissis) per il solo profilo relativo alla alterazione di stato civile.

In punto di fatto, il (omissis) apolide, con l'aiuto dell'omonimo ma non congiunto (omissis) di nazionalità bulgara, avrebbe "acquistato" al fine di averla come figlia -non avendo costui, nè potendo avere prole-, verso il pagamento di una somma di circa novemila euro, una bambina nella fase ancora della gestazione, facendo immigrare dalla Bulgaria la madre (omissis) e quindi facendola partorire in un ospedale di (omissis) Qui la donna, dopo il parto, ha rifiutato il riconoscimento della bambina che, quindi, è stata prontamente riconosciuta dal Braidich Stefano, aspirante padre, con l'aiuto dell'intermediario (omissis) (che ha operato nelle mentite vesti del primo), così realizzando, attraverso l'alterazione dello stato civile della neonata, anche il reato contestato sub specie di cui all'art. 600 c.p., nonchè il reato associativo. Questo, secondo la tesi accusatoria.

Al disvelamento del fatto-reato gli investigatori sono pervenuti attraverso una vasta attività di indagine, e particolarmente per mezzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno condotto alla scoperta di una rete organizzata ai fini del traffico di neonati dalla Bulgaria, verso famiglie interessate ad assicurarsi una prole per tale illecito mezzo. Per la gravità dei fatti emersi, e per il pericolo di reiterazione del reato, all'esito delle indagini, tutti i protagonisti della vicenda sono stati attinti da provvedimenti cautelari.

2 - Dal fascicolo del relativo procedimento, successivamente stralciato, si evince la posizione cautelare dell'aspirante padre, (omissis) detto "(omissis)", dedotta ora innanzi a questa Suprema Corte in seguito a ricorso in sede cautelare.

Questi, infatti, è stato raggiunto da provvedimento di custodia in carcere emesso dal GIP presso il Tribunale di Trieste in data 13 luglio 2004, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3228/2004 RGNR. In seguito ad istanza di riesame, il Collegio per le misure cautelari di quel Tribunale ha confermato la misura sulla base delle argomentazioni di cui si dirà.

E' opportuno, intanto, qui premettere che la difesa aveva eccepito:

nullità dell'ordinanza per la mancata determinazione del termine ex art. 292/2, lettera d- c.p.p. (in relazione al tempo entro il quale si sarebbero dovute esaurire le esigenze probatorie), mancata vantazione degli elementi difensivi prodotti in favore della posizione dell'indagato ed illegittimità delle acquisite intercettazioni telefoniche in relazione alla utilizzazione di impianti esterni all'ufficio di Procura.

Che ancora, e nel merito, la difesa del (omissis) aveva contestato la correttezza della imputazione qualificata ex art. 600 c.p., mentre questa si sarebbe dovuta qualificare ex artt. 70 e 72, l. n. 184/1983 sulle adozioni, e successive modificazioni, e che, quanto al reato associativo, la fattispecie non doveva ritenersi integrata in considerazione del fatto che il (omissis) "aspirante padre", lungi dal partecipare ad un programma stabile di natura criminosa, si era limitato a corrispondere una somma per la singola intermediazione, posta in essere dal (omissis) al solo fine di poter attrarre la bambina nel proprio nucleo familiare come figlia, dal momento che egli non aveva figli e non

poteva averne. Mentre le altre intercettazioni alle quali l'ordinanza impositiva faceva riferimento, quale supporto del fatto associativo, avevano ad oggetto invece il riconoscimento della qualità di figlio naturale - col fine di fargli acquisire la cittadinanza italiana - di altro cittadino straniero, rimasto privo di permesso di soggiorno, da parte di tale (omissis) (deduzione, questa, supportata oltre che dalla produzione, in sede di udienza di riesame, del relativo attestato notarile di riconoscimento fra tali diversi soggetti, tutti estranei alla odierna vicenda, anche e segnatamente dalle circostanze del fatto in sè, e dalle ragioni che lo determinarono). Il Collegio del riesame, per sua parte, osservava che: in ordine alla mancata determinazione del tempo di scadenza della misura ex art. 292, comma secondo lettera d), la questione doveva considerarsi priva di rilievo, atteso che la pluralità delle esigenze cautelari rappresentate nei confronti del ricorrente, ex art. 274 c.p.p., era tale da coprire comunque l'eventuale carenza relativa al profilo di cautela probatoria.

Rilevava, inoltre, che gli elementi difensivi asseritamente pretermessi in ordinanza impositiva della misura, non concernevano, come ritenuto necessario dalla Giurisprudenza di questa Suprema Corte, "allegazioni difensive contrastanti obiettivamente con gli elementi accusatori", ma, bensì, mere posizioni difensive negazione, e tesi alternative. Da qui la irrilevanza di tale denunciata omissione, sulla base dell'insegnamento di questa Suprema Corte, ivi indicato.

Quanto alla legittimità della espletata attività di intercettazione, e dunque alla utilizzabilità dei relativi apporti conoscitivi, rilevava la correttezza dei provvedimenti autorizzativi della utilizzazione di impianti esterni al competente Ufficio di Procura, per la verificata assenza dei vizi invalidanti denunciati in quella sede.

Quanto, poi, alla esatta configurazione delle imputazioni -anche questa contestata dalla difesa dell'indagato nei termini qui prima accennati- il Collegio cautelare, premetteva una ricostruzione dell'iter dei fatti, con particolare riferimento a quelli sussunti nell'ambito della imputazione di alterazione di stato civile.

In sintesi, evidenziava come il percorso avesse preso lo spunto dal diniego della puerpera bulgara di riconoscere la bambina, articolandosi, poi, attraverso l'intervento ulteriore dell'intermediario (omissis) che "aveva riconosciuto la neonata (omissis) agendo come intermediario di (omissis) e fornendo le generalità di quest'ultimo", ed in ultimo, mediante la compilazione del falso atto di nascita di (omissis) quale figlia di madre che non vuole essere riconosciuta, e del (omissis) che, invece, ne aveva falsamente riconosciuto la paternità naturale, presso l'Ufficio dello Stato Civile di (omissis) in data (omissis) Sottolineava inoltre, il Collegio del riesame - in relazione al profilo di sussumibilità del fatto nell'ambito della norma di cui all'art. 600 c.p. - l'avvenuta acquisizione della prova di uno trasferimento di danaro, riferito alla convenuta "compravendita", attraverso la Western Union. A supporto del reato associativo, il Tribunale rilevava analogo episodio avente ad oggetto l'"acquisto" di un neonato di sesso maschile a nome (omissis) gestito attraverso il (omissis) pur evidenziando come in tal caso "non risulta coinvolto direttamente l'odierno indagato" (pag. sette di ordinanza impugnata), ma ritenendo tuttavia la "ricorrenza della doverosa gravita indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. anche a carico di (omissis)..." sulla base di una conversazione telefonica, la n. 1802 del 16 giugno 2004, fra (omissis) (intermediario) e (omissis) (già "padre" di (omissis)) nella quale si parla di un Rom romano che vuole vendere una bambina di nome (omissis) e si parla inoltre di passaporto, di libretto di lavoro etc... Concludeva, quindi, affermando che "l'acquisto della piccola (omissis) non ha rappresentato un fatto del tutto isolato, episodico ed occasionale, iscrivendosi piuttosto in una collaborazione stabile innanzitutto con il (omissis) quale referente diretto della intermediazione della compravendita di neonati" (pag. otto di ordinanza impugnata).

Indi, e prendendo in considerazione la imputazione ex art. 600 c.p., rilevava come le recenti modifiche apportate dalla legge n. 228/2003 ai delitti in materia di personalità individuale, abbiano meglio recepito il contenuto dei principi affermati dalla Convenzione di Ginevra del 1926 e del 1956 in materia di riduzione in schiavitù, precisando i concetti di schiavitù e di servitù. Sicchè, a parere di quel Collegio, si è avuta una "equiparazione della compravendita di neonati all'esercizio sulla persona di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, non potendosi revocare in dubbio che una delle manifestazioni del diritto di proprietà è costituita proprio dal potere di disposizione e quindi di alienazione, riconosciuto al titolare del diritto" (pag. nove e dieci di ordinanza impugnata).

Ciò che, di contro, esclude -a parere del Collegio decidente in sede territoriale- la sussumibilità degli stessi fatti "nell'ambito del reato di illecito affidamento di cui al comma primo dell'art. 71 l. n. 148/1983...sollecitata dalla difesa del prevenuto, sol che si guardi al fatto che lo stesso viene ritenuto un reato proprio giacchè può essere commesso solo da chi abbia un legittimo rapporto con il minore...". Analoga esclusione deve operarsi, afferma il Collegio, in ordine alla sussumibilità sotto la previsione dell'art. 72 stessa legge, posto che tale tutela concerne le norme sull'adozione, mentre il reato ex art. 600 c.p. riguarda la tutela della libertà di autodeterminazione e di espressione della persona".

Sul piano della parimenti dedotta incompetenza territoriale della Ag di Trieste a favore di quella di Milano (dove la piccola (omissis) è nata e dove è stata integrata l'alterazione di stato civile mediante la falsa attestazione di riconoscimento di paternità da parte del (omissis)), la configurabilità del reato di riduzione in schiavitù, che attrae nella sua competenza ogni altro reato meno grave contestato, e la negoziazione avvenuta all'estero determinano correttamente, secondo il decisum cautelare impugnato, la competenza del Foro di Trieste, ex art. sedici c.p.p..

3) RICORRE il (omissis) con rinuncia alla sospensione feriale ed alle notifiche, e deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo evidenzia contraddittorietà di motivazione in ordine al reato associativo. Sottolinea come finalità dell'"acquisto" della piccola (omissis) -per cui il (omissis) si rivolse al (omissis) che sapeva occuparsi di questo tipo di illeciti traffici di bambini- sia stato il solo fine di appagare il proprio desiderio di paternità non potendo egli avere figli propri; tant'è che provvide a riconoscere la neonata come figlia, la qualcosa non sarebbe stata necessaria - per implicito - ove il fine fosse stato quello di disporre della piccola (omissis) a fini diversi dal quello di inserirla nella propria famiglia legittima, sia pure mediante uno stratagemma legalmente incorretto.

Ed in ogni caso, sostiene lo stesso ricorrente, stride logicamente con la partecipazione al sodalizio criminoso, per di più finalizzato al commercio di bambini, l'"acquisto", verso pagamento, di una bambina per farne una figlia. Inoltre, il fatto stesso che fra i due (omissis) sia provato un unico contatto, a tale unico scopo, ed avente ad oggetto tale solo "acquisto", e non altro, rafforza le ragioni della esclusione della configurabilità, nei confronti dello "(omissis)", della partecipazione ad un sodalizio criminoso preordinato a tali fini.

L'aver, di poi, il Tribunale riconosciuto al (omissis) il ruolo di intermediario, esclude di per sè, ritiene il ricorrente, il vincolo associativo specifico attribuito all'indagato. In tal senso attesta, inoltre, il fatto stesso che la madre naturale di (omissis) abbia dichiarato di conoscere tutti gli imputati (i due (omissis) e la moglie di uno di costoro), perchè dediti a tale traffico dal quale - afferma la donna- i suddetti hanno tratto cospicue risorse economiche, assumendo inoltre di sapere che il (omissis) si mise in contatto con tali soggetti sapendoli in grado di procurare quanto richiesto, ma senza alcun riferimento all'aspirante padre di (omissis) Non manca, in fine, di sottolineare, il ricorrente, la circostanza per la quale, mentre lo stesso Tribunale esclude, per un aspetto, rapporti

diretti dell'indagato con i soggetti della organizzazione, con particolare riferimento alla vicenda dell'altro bambino compravenduto, a nome (omissis) dall'altro accredita una ipotesi di concorso ex art. 416 c.p. del tutto destituito di fondamento probatorio per quanto concerne la posizione dello (omissis) Ribadisce il ricorrente come la altre conversazioni telefoniche intercettate nei suoi confronti, e nelle quali si parla di libretto di lavoro, codice fiscale, buste paga e carta d'identità, nulla abbiano a che vedere, anche logicamente, con le attività proprie della associazione alla quale è stato ritenuto affiliato, ma riguardino - come affermato, provato ma non creduto- la posizione di altro extracomunitario che, rimasto senza permesso di soggiorno in Italia, cercava una maniera per regolarizzare tale propria posizione (ed in ordine alla quale la difesa ha prodotto l'attestato notarile di riconoscimento di paternità prodotto in atti, e di cui qui prima s'è detto) facendosi riconoscere come figlio naturale da tale (omissis) Con il secondo motivo di ricorso contesta ulteriormente, sotto il profilo della violazione della legge penale, la sussunzione del fatto nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 600 c.p., piuttosto che nell'ambito della disciplina penale posta a tutela delle adozioni (ex lege n. 184/1983, art 70 e 72).

Premesso -egli sostiene- che una interpretazione della norma ex art. 600 c.p. nei termini di cui alla ordinanza impugnata configurerebbe per assurdo la applicabilità di siffatta ipotesi ad ogni genitore (in quanto titolare delle scelte dei figli in età minore), evidenzia come, per altro aspetto, la legge de qua (n. 184/83) debba considerarsi *lex specialis* posta a tutela, proprio, dei procedimenti concernenti l'inserimento di minori, figli naturali di altri soggetti, in una diversa famiglia legittima, sanzionando, pertanto, fatti quale quello dedotto in processo.

Infine, e con il terzo motivo di ricorso, contesta la competenza territoriale della A.G. di Trieste, e funzionale della DDA, dovendosi invece riconoscere -per quanto qui appena prima esposto in termini di più esatta definizione giuridica del fatto- la competenza della A.G. di Milano e della Procura della Repubblica Ordinaria.

Il processo, stante la rinuncia del difensore a sospensione estiva, termini e notifiche, è stato trattato da questa Sezione Feriale straordinaria, dopo valutazione preliminare di talune questioni procedurali decise con separata ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che qui si esporranno. 4) In primo luogo, ed in ordine al motivo di ricorso contrassegnato con il numero 1), ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dal ricorrente siano fondate, e che pertanto il reato associativo non si possa in alcun modo configurante.

Infatti, va osservato che la adesione o il supporto che il (omissis) avrebbe dato alla organizzazione criminosa, rappresentata in Italia del (omissis) ed in Bulgaria dagli altri soggetti menzionati nell'apposito capo A) di imputazione (esattamente, insieme al (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) oltre che lo stesso (omissis)), viene fondato dai Giudici della cautela, oltre che nell'"acquisto" della piccola (omissis) nella telefonata intercettata in data 16 giugno 2004 (n. 1802), intercorsa fra i due (omissis) successivamente alla avvenuta iscrizione anagrafica di (omissis) come figlia naturale riconosciuta di (omissis) Ma di tale telefonata, della quale il Collegio del Riesame riferisce il contenuto in maniera per altro diversa da quanto riportato -e nemmeno testualmente- in richiesta di applicazione di misure cautelari (pag. 377), e che verrebbe per altro, costituire l'unico indizio dello specifico fatto-oggetto del *pactum sceleris* in questione (e per tanto insufficiente, da sola, ad integrare il minimo di gravità richiesta ai fini della adozione della misura, ma prima ancora della ipotizzabilità dell'addebito), non è chiara la relazione, quale dato storico e fattuale, con la ipotizzata associazione contestata al ricorrente. Ed, infatti, tale spiegazione il Collegio del riesame ritiene di individuare, oltre che nell'accenno in sé alla compravendita della bambina (e pertanto

potrebbe ancora una volta essere il (omissis) a voler reperire in qualche modo una seconda figlia), nel riferimento "ai documenti necessari al perfezionamento, si deve intuire, di una nuova iscrizione allo stato civile anche della piccola (omissis) da parte dell'ipotetico acquirente ... facendo espresso riferimento a passaporto, codice fiscale, libretto di lavoro, carta di identità, patente e busta paga...". E' facile rilevare -al di là della discrepanza fra contenuto ritenuto dal Collegio ex art. 309 c.p.p. e stralcio della conversazione così come riprodotto in richiesta di misura, a pag. 377, già indicato- come sia errata la massima di esperienza applicata dai Giudici della cautela, sulla quale essi poggiano la presunzione secondo la quale questi sarebbero stati i documenti necessari e sufficienti alla alterazione dello stato civile (ritenuto, per altro, ultimo elemento costitutivo dell'illecito "acquisto" sussunto nell'ambito sanzionatorio di cui all'art. 600 c.p.). Ed, infatti, tale documentazione, del tutto inutile per la falsa attestazione anagrafica, per la quale null'altro occorre al di là del documento di identificazione del falso dichiarante, e semmai di certificati anagrafici (si ricorda che per la iscrizione della piccola (omissis) il (omissis) utilizzò, come riferisce l'ordinanza impugnata, un certificato di residenza), assai verosimilmente meglio si attaglia ai problemi dell'extracomunitario rimasto in Italia privo di permesso di soggiorno, ed alla ricerca di un modo, anche illecito, di "regolarizzazione" della propria situazione; modo individuato nel ritrovamento di un "padre naturale" nella persona del (omissis) che poi lo "riconobbe" mercè l'atto notarile inutilmente prodotto in sede di riesame, e rinvenibile agli atti.

Sicchè, l'unico indizio, consistente nella specifica conversazione telefonica fra i due imputati (tali anche in relazione al reato contestato ex art. 416 c.p.), ed il cui apprezzamento idi meritò compete certamente nella appropriata sede di merito, manca nella specie di quella convincente e logica capacità argomentativa che risulta fortemente viziata dall'indicato errore logico, sino a caducarne spessore e significato. Nè può pretermettersi, al di là di tale quadro di carenza indiziaria, l'osservazione del ricorrente secondo la quale egli è venuto a trovarsi semmai -quale "cliente" dell'associazione per delinquere- in una posizione di soggezione, bene qualificabile come di persona offesa dal reato, e mai come soggetto intraneo alla condotta tipica, sia pure in termini di supporto esterno e marginale al disegno criminoso complessivo.

L'apporto del (omissis) è stato indicato in imputazione come di chi "si adoperava per trovare in Italia gli acquirenti cui piazzare i predetti neonati..."; ciò insieme al (omissis) e con riferimento a neonati figli di donne bulgare in stato di gravidanza, disposte a partorire in Italia cedendo i bambini verso un corrispettivo; ma di tale condotta nulla di oggettivo, perchè avvalorato da adeguato supporto logico e fattuale, è dato rinvenire nell'indicato quadro indiziario posto a supporto della impugnata ordinanza de liberiate, che pertanto il Collegio ritiene meritevole di annullamento senza rinvio in relazione al capo A) della imputazione, con riferimento alla posizione del (omissis) 5) Del pari la Corte ritiene di dover censurare l'ulteriore profilo concernente la configurabilità del delitto di cui all'art. 600 c.p..

L'art. uno della legge n. 228/2003, innovando rispetto alla precedente disciplina dettata dall'art. 600 del c.p., che reprimeva il fenomeno della "schiavitù", equiparato ad una non meglio precisata "condizione analoga alla schiavitù", ha ora puntualizzato ciò che la Legge intende a specificazione della rubrica "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". Ciò ha fatto fornendo tre modalità consistenti: a) nell'esercizio, su persona, di poteri analoghi a quelli del diritto di proprietà; b) di soggezione continuata di una persona adibita a prestazioni lavorative o sessuali; c) di utilizzazione di tale persona nell'accattonaggio o in altre forme di sfruttamento. Il secondo comma precisa le modalità di "mantenimento" della condizione di soggezione, individuando tali modalità nell'uso della violenza, nell'abuso di autorità, nella riduzione in stato di inferiorità fisica o psichica, o, in fine, nel trarre profitto da una condizione di necessità della persona facendo uso o promessa di danaro o di altra utilità.

La norma è tutt'altro che di chiara lettura poichè mentre tende a tipizzare il concetto di schiavitù mediante una griglia di ipotesi definite, si avvale poi di "formule aperte" attraverso le quali si intende introdurre altre ipotesi indefinite che non possono avere accesso in sede penale sostanziale, in quanto, a tale indefinitezza osta la regola sancita dall'articolo uno dello stesso codice penale.

E comunque, la relativa interpretazione, per quel che qui interessa, sembra, ancor meglio che rispetto alla formulazione precedente, ed alla "lettura" che ne era data da concorde giurisprudenza di legittimità e prevalente dottrina, porre in evidenza la cifra utilitaristica della condizione di "schiavitù", connotata dalle prestazioni lavorative (forzate o inumane), dalle prestazioni sessuali altrettanto non libere, dall'accattonaggio certamente coatto. E che tali "obblighi di fare" siano imposti con coercizione, è spiegato dal secondo comma che precisa la consistenza della coercizione, in termini di violenza, abuso di autorità, o profitto dello stato di bisogno altrui. Talchè può dirsi che gli elementi idonei a tipizzare la condizione di schiavitù consistano oggettivamente in ben determinati obblighi non liberamente contratti di fare (in termini di prestazioni lavorative, sessuali ed accattonaggio), e, dal punto di vista della condotta, nella imposizione di tali obblighi mediante violenza (fisica o psichica che sia, in quest'ultima incluso il profitto dello stato di inferiorità della vittima, cui la povertà va riferita quale elemento della medesima categoria).

L'uso della persona come mero oggetto, considerato nella sua entità fisica, appare preso in considerazione dal terzo comma che, nel prevedere una ipotesi aggravante, si riferisce oltre che allo sfruttamento della prostituzione, anche al prelievo di organi su minori. E' questa la sola ipotesi che, concorrendo ad interpretare la espressione "poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", considera il concetto di "schiavitù" secondo il senso originario, di proprietà assoluta sull'individuo, e non di potere di utilizzazione della persona secondo le specifiche modalità indicate nella rinnovata fattispecie e qui prima indicate.

Cosicchè, se da un lato appare ormai decisamente avvalorata la indicazione di un concetto legislativo di schiavitù teso a negare la libertà di autodeterminazione della persona, dall'altro non scompare, nella disciplina de qua, la ipotesi del potere di disporre dell'elemento corporeo e solamente materiale dell'individuo, i cui confini normativi però incontrano un forte limite nella disciplina dei delitti contro la vita e l'incolumità, meglio appropriata che non il bene giuridico della libertà individuale ad interpretare l'esigenza di tutela della consistenza fisica della persona. A parte tale differenze fra la disciplina del 2003 e la precedente, in tema di riduzione in schiavitù nulla è sostanzialmente cambiato quanto al relativo concetto legislativo, rispetto alla precedente accezione, e pertanto bene può farsi riferimento alla precedente elaborazione scientifica finchè essa non si riveli incompatibile con quel tanto di novum che si individua ora nella norma di cui al vigente art. 600 c.p..

A mente di tale costruzione, il concetto di schiavitù è per comune nozione riferito non solo e non tanto al concetto di proprietà in sè dell'uomo sull'uomo, ma al fine dello sfruttamento di tale proprietà a fini di utilità, e contro la libera determinazione della persona stessa. Se così non fosse, e se -restando nell'ambito più specifico- il poter disporre del minore (che per definizione non è in grado di autodeterminarsi) fosse svincolato dalla sfruttamento mediante la imposizione di obblighi di fare o di subire, bisognerebbe prendere in seria considerazione la tesi del ricorrente là dove osserva che, sia pure per assurdo, un genitore versa nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. nel momento stesso in cui esercita la "signoria" sul proprio figlio minore, particolarmente allorchè la condizione di appena nato ne faccia necessariamente oggetto di scelte altrui (dal cibo, al vestiario e ad ogni altra condizione di vita).

Questo, specialmente, quando nelle ipotesi di maltrattamento -tipico esempio di considerazione del minore come oggetto e non come soggetto di diritti- nessuno ha mai nemmeno lontanamente

pensato di ipotizzare la applicabilità della fattispecie di cui all'art. 600 c.p., sia pure in concorso formale con i delitti di cui agli artt. 571 o 572 o ancora 574 c.p. della tesi è, dunque, del tutto infondatezza.

Inoltre, e per quanto considerato di non decisivo rilievo, lo stesso aspetto sistematico che vede collocata la previsione tipizzata dall'art. 600 c.p. nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale, ed in maniera più specifica sotto il profilo della tutela della personalità individuale, indica nella tutela della autodeterminazione e della affermazione della personalità individuale il bene giuridico protetto in tale specifico ambito normativo. E pertanto il delitto è ipotizzabile solo allorchè la affermata "signoria" dell'uomo sull'uomo si traduca, o sia finalizzata a tradursi, nello sfruttamento della persona o del lavoro. Tale interpretazione aderisce pienamente, per altro, alla spirito ed alla lettera della Convenzione di Ginevra sulla schiavitù del 25 settembre 1926, e sulla Convenzione supplementare di Ginevra 7 settembre 1956, relativa alla abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù; Convenzioni ratificate dall'Italia e che quindi integrano tuttora la struttura normativa della fattispecie del delitto ex art. 600 c.p. (in tal senso Cass. Pen. Sez. Quinta, 24 ottobre 1995, n. 2390, Senka, e più recentemente Cass. Pen. Sez. Quinta, dicembre 2000, n. 10311). (Deve osservarsi che quella nuova formulazione dell'art. 600 c.p., lungi dall'ipotizzare, al primo comma, due diverse fattispecie fra loro estranee (perchè così sarebbe ove l'esercizio "su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà" fosse scevra dal fine di profitto -mediante sfruttamento nominato o innominato- ulteriormente tipizzante solo la alternativa ipotesi della soggezione fisica o psichica pure prevista da quel primo comma), tipizza due diversi modi di schiavitù, dei quali il primo genericamente connotato dai medesimi poteri tipici del diritto di proprietà, l'altro, alternativo, connotato espressamente e definito come di chi "riduce o mantiene una persona in uno stato di..." soggezione fisica o psichica. Ma ambedue tali situazioni di fatto, dovevano essere caratterizzate, sin da allora, dalla ulteriore previsione modale descritta come di costringimento a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio o comunque comportanti lo sfruttamento. Id est: utilità economica o altra utilità. E la elaborazione giurisprudenziale di questa Corte ha percorso le novelle legislative in materia, avendo già individuato, ad esempio, lo sfruttamento mediante accattonaggio nell'ambito della comunità albanese (Sez. Quinta penale 24 ottobre 1995, n. 2390, Senka), ora espressamente raccolto nella formulazione legislativa del vigente art. 600 c.p.).

Detta esegesi contrariamente a quanto opinando in ordinanza censurata, è rigorosamente aderente allo spirito ed alla lettera della legge n. 269/1998, la quale, oltre ad apportare prime e sostanziali modificazioni anche all'art. 600, forgiando il concetto di "condizione analoga alla schiavitù" (chiaro preludio della successiva riforma del 2003), ha introdotto le ulteriori fattispecie della prostituzione, della pornografia minorile, ha tipizzato la detenzione di materiale pornografico ed ha previsto anche la punizione del c.d. "turismo sessuale" che, a differenza delle precedenti di cui agli artt. 600 bis, ter e quater, può riguardare anche persone di età maggiore.

E' evidente che con tale legge di modifica il legislatore, lungi dal collocarsi nel solco della repressione della schiavitù, intesa meramente e semplicemente come "signoria dell'uomo sull'uomo", ne ha individuato la finalità di sfruttamento (e così distinguendo l'ipotesi da ogni altra forma di inibizione della libertà personale considerata come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio, intesa e definita come "libertà personale", e tutelata dagli artt. da 605 a 609 decies del Codice penale).

Così - venendo alla materia dedotta in concreta fattispecie processuale - la cessione di neonato, uti filii, verso il pagamento di una somma di danaro o altra utilità, proprio perchè non implicante il fine di lucro o di altra utilità, non può sussumersi nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 600 c.p.; nè può valere l'argomento della "riserva mentale" di tale futura utilità perchè contraria, tale esegesi, ai

principi generali del diritto penale che rifiutano la considerazione di qualsivoglia forma di tale riserva in futuro. (Questa Corte, Sez. Quinta Penale, 22 dicembre 1983, n. 198403855, Barberio, ha stabilito che "nella nozione di 'condizione analoga alla schiavitù', secondo la disposizione dell'art. 602 c.p., non può rientrare quella di adozione di fatto per cessione venale di un neonato", così anticipando sia il percorso giurisprudenziale successivo, che gli stessi indirizzi legislativi delle successive novellazioni.).

Senza dire, poi, che la somma pagata o pattuita, se da un lato può essere imputata a realizzare i presupposti dell'alterazione di stato (astensione della madre dall'esercizio del diritto -e non già obbligo- di riconoscimento del nuovo nato) non implica di per sé quella alterazione organica del neonato, nè attuale nè potenziale (perchè diversamente inibita e penalmente sanzionata), e pertanto idonea a farsi rientrare nella individuata previsione sanzionatoria, sia pure interpretata nel senso fatto proprio in seno al provvedimento impugnato.

6) Le ragioni fin qui rappresentate escludono, di poi, ed a maggior ragione anche la configurabilità della ipotesi di cui all'art. 602 c.p. per la stessa non configurabilità della specifica condizione soggettiva della vittima, alla quale, mediante rinvio recettizio alla norma-base di cui all'art. 600 c.p., tale ulteriore norma si riferisce.

Non diversa sorte riguarda, per altro, la tesi difensiva seconda la quale il fatto rientrerebbe nell'ambito delle previsioni penali di cui alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, artt. 71 e 72.

Tale disciplina, come è noto, riguarda il procedimento di adozione del quale le specifiche norme indicate intendono reprimere condotte tendenzialmente elusive.

In merito deve ulteriormente precisarsi che, pur non condividendo il pensiero di chi sostiene che il reato previsto dall'art. 71 della legge 184/1983 si caratterizzi come "proprio", in quanto, relativamente alla previsione di quel primo comma, il fatto può essere commesso da "chiunque" dal momento, fra l'altro, che non necessariamente il soggetto agente deve essere uno dei soggetti presi in considerazione dalla legge, ma anche un affidatario di fatto (Mentre, sicuramente, ipotesi di reato proprio sono quelle previste dai commi secondo terzo e quarto), è evidente che tale non applicabilità al caso di specie deriva da ciò: che il soggetto agente del primo comma, è colui che "cede" in affidamento il minore o lo avvia all'estero, mentre il (omissis) è colui che "riceve" il minore, e la estensione della previsione sanzionatoria a colui che "riceve minori in illecito affidamento con carattere di definitività" verso pagamento di danaro, non è parimenti applicabile a detto soggetto in quanto essa ha per oggetto una situazione di fatto, preordinata ad una futura adozione, mentre la condotta posta in essere dal (omissis) unitariamente considerata, ha seguito la ben diversa via non della adozione, ma del falso riconoscimento di paternità naturale, così violando non le norme in materia di adozione (che disciplina una delle modalità di accesso allo stato di famiglia), ma le norme in materia di stato civile; ragione per la quale la condotta da costui posta in essere è stata esattamente sussunta sub specie di cui all'art. 567 c.p.;

norma, questa, posta a tutela dello status familiae in se considerato, quale assetto giuridico prima che naturale.

Inapplicabile è, altresì, la previsione di cui al successivo art. 72 della legge n. 184/1983, atteso che essa riguarda espressamente la introduzione, nel territorio dello Stato italiano, di un minore di età, di nazionalità straniera, con finalità di affidamento definitivo a cittadini italiani. La pena prevista si applica poi anche a coloro che, verso pagamento o altra utilità, accolgono minori stranieri al detto fine. Tale inapplicabilità discende, infatti, dalla condizione di straniero del minore introdotto nello Stato italiano, condizione che non riguarda la piccola (omissis) la quale ha acquistato sin dalla

nascita la cittadinanza italiana, essendo venuta alla luce nell'ospedale di (omissis) La impugnata ordinanza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, anche in ordine al delitto di riduzione in schiavitù della piccola (omissis) e di cui al capo B) della imputazione, per la non ipotizzabilità della fattispecie criminosa prevista dall'art. 600 c.p. 7) Ne consegue che la tutela della condotta, certamente illecita, posta in essere dal (omissis) resta affidata alla non lieve previsione sanzionatoria di cui all'art. 567, secondo comma, c.p., così come correttamente contestato al capo di imputazione formulato sotto la lettera D).

Rimanendo integra solo la imputazione di cui all'art. 567, secondo comma, C.P., ne discendono conseguenze in ordine anche alla determinazione della competenza territoriale che deve essere attribuita al Tribunale di Milano, al quale vanno rimessi immediatamente gli atti anche per le determinazioni in ordine alla previsione di cui all'art. 27 c.p.p., essendo il delitto stato consumato, in quanto reato istantaneo, nel luogo della falsa formazione della dichiarazione ufficiale di nascita, e quindi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di (omissis) Dalle superiori considerazioni deriva annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto agli aspetti inerenti i contestati reati di cui agli artt. 416 e 600 c.p.p., e la conseguente attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.

Visto l'art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 416 e 600 CP; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Milano (Ufficio del G.I.P.), al quale dispone trasmettersi gli atti; rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004

MASSIMA

La nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 cod. pen., come modificato dalla legge n. 228 del 2003, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi "di fare" imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell'art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest'ultima come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605-609 "decies" cod. pen. (Fattispecie nella quale è stato affermato che la cessione di neonato "uti filius", verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, non poteva essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 600 in quanto il fine di lucro, nel caso concreto, era rimasto nell'ambito della "riserva mentale").